



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2018

Disposizioni per l'introduzione della «Carta cultura per i lavoratori»

ONOREVOLI SENATORI. – La formazione culturale dei lavoratori è condizione fondamentale per la loro crescita umana e professionale. In alcuni paesi questo principio è stato trasformato in concrete azioni di governo. Il *Programa de Cultura do Trabalhador – Vale Cultura*, rappresenta uno degli esempi principali in questo campo, voluto dal Governo federale del Brasile, istituito con la legge n. 12761 del 27 dicembre 2012 e regolato con successivo decreto n. 8084 del 26 agosto 2013. Secondo l'articolo 2 della legge istitutiva, il programma ha i seguenti obiettivi: consentire l'accesso e il godimento di prodotti e servizi culturali, incoraggiare la visita a luoghi artistici e culturali e incoraggiare la partecipazione ad eventi e manifestazioni culturali e artistiche. Per valorizzare l'iniziativa il Governo federale brasiliano ha avviato una *partnership* con le aziende interessate a diffondere lo strumento tra i propri lavoratori. La misura ha portata nazionale. Il beneficio concesso al lavoratore tramite una carta prepagata magnetica è di circa 14,75 dollari al mese. L'importo, può essere utilizzato per acquistare CD, DVD, libri, riviste e giornali, o anche per pagare mensilmente corsi e *workshop* culturali su tutto il territorio nazionale. Le tasse sulla sicurezza sociale o i fondi di compensazione per il periodo di servizio non incidono sull'importo speso, con il Buono cultura, dalle società che offrono il beneficio ai propri dipendenti e la misura è esente dalle imposte sul reddito. Negli ultimi anni, soprattutto nel corso dell'ultima legislatura, anche il Governo italiano ha avviato importanti iniziative per lo sviluppo e la diffusione della cultura. L'articolo 1, commi 979-980, della legge 28 di-

cembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale tra i diciottenni. In particolare – il testo dell'articolo 1, comma 979, come modificato dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni di età nel 2016, era assegnata una Carta elettronica – la cosiddetta *Card* cultura –, dell'importo nominale massimo di euro 500, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, per spettacoli dal vivo, per l'accesso a musei, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per l'acquisto di libri. A tal fine, il Governo ha autorizzato la spesa di euro 290 milioni per il 2016. Successivamente, tale previsione è stata estesa dall'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la *Card* anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di euro 290 milioni per il 2017. Da ultimo, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha rifinanziato l'iniziativa per il 2018 e per il 2019 con euro 290 milioni annui, intervenendo direttamente nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC). Inoltre, per il potenziamento delle competenze nel cinema, nei *media*,

nelle tecniche di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché per l'alfabetizzazione all'arte e per l'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, l'articolo 27, comma 1, lettera i), della legge 14 novembre 2016, n. 220 e l'articolo 2, comma 4, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, hanno previsto la destinazione, ogni anno, di almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e di almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo. In tal senso, tra le misure attivabili manca un analogo strumento a supporto dei lavoratori, ed ecco, dunque, la *ratio* dell'intervento normativo in oggetto. Il presente disegno di legge, consta di 10 articoli. L'articolo 1 stabilisce che, al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 2, una Carta elettronica, denominata «Carta cultura per i lavoratori». L'articolo 2 prevede, invece, che il MIBAC è il soggetto responsabile della realizzazione della Carta cultura per i lavoratori. A tal fine, il MIBAC si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società generale d'informa-

tica S.p.A. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. L'articolo 3 invece stabilisce che i soggetti beneficiari della «Carta cultura per i lavoratori» sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta cultura dei lavoratori ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. L'articolo 4 prevede, che la Carta cultura per i lavoratori sia realizzata dal soggetto responsabile di cui all'articolo 2 in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete *internet*, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 5, invece, la Carta è utilizzabile per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 6 e viene usata attraverso buoni di spesa assegnati ai dipendenti del soggetto beneficiario, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dai dipendenti del soggetto beneficiario registrato che ne hanno fatto richiesta. Secondo l'articolo 6, le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta cultura dei lavoratori sono inseriti, a cura del MIBAC, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, mentre, ai sensi dell'articolo 7, a seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 5, è riconosciuto un credito di pari importo ai soggetti registrati nell'elenco di cui all'articolo 6, che hanno ricevuto il buono. Come stabilisce l'articolo 8, il MIBAC vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme

della presente legge, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale inseriti nel-

l'elenco, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Infine gli articoli 9 e 10 recano disposizioni di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della «Carta cultura per i lavoratori»)

1. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 2, una Carta elettronica denominata «Carta cultura per i lavoratori».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata «Carta», è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida su tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Soggetto responsabile per la realizzazione della Carta)

1. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il MIBAC che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari della Carta)

1. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere.

2. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 24 ottobre 2014.

3. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi del comma 2, sulla piattaforma

informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2019.

4. Entro 45 giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui all'articolo 2 della presente legge il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

5. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per un importo nominale pari a 500 euro, per l'acquisto di:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

Art. 4.

(Realizzazione dell'applicazione informatica per l'utilizzo della Carta)

1. Il MIBAC realizza una applicazione informatica, per l'utilizzo della Carta tramite accesso alla rete *internet*, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.

2. L'applicazione richiede la registrazione dei soggetti beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 3 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.

3. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun soggetto beneficiario, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 5.

(Utilizzo della Carta)

1. La Carta è utilizzabile per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 6.

2. La Carta è utilizzata attraverso i buoni di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, assegnati ai dipendenti dei soggetti beneficiari. Ciascun buono spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dai dipendenti dei soggetti beneficiari che ne hanno fatto richiesta.

3. I buoni spesa sono generati dai soggetti beneficiari, che inseriscono i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati dai dipendenti dei soggetti beneficiari.

4. L'accettazione dei buoni di spesa da parte dei soggetti registrati ai sensi dell'articolo 6 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al dipendente che ha effettuato la spesa.

5. I buoni di spesa generati, ma non spesi dai dipendenti del soggetto beneficiario, non determinano variazione dell'importo disponibile sulla Carta.

Art. 6.

(Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali ai fini dell'utilizzo della Carta)

1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBAC, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappre-

sentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita IVA, del codice per la classificazione delle imprese ATECO, dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, nonché la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti registrati, di accettazione dei buoni spesa secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redige e trasmette al MIBAC l'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso.

4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBAC può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria.

Art. 7.

(Fatturazione e liquidazione)

1. A seguito dell'accettazione del buono spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 5, è riconosciuto un credito di pari importo ai soggetti registrati ai sensi dell'articolo 6, che hanno ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.

2. In seguito a emissione di fattura elettronica, il soggetto registrato ottiene l'accre-

dito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Art. 8.

(Controlli e sanzioni)

1. Il MIBAC vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme della presente legge, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale registrati, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 9.

*(Trattamento e riservatezza
dei dati personali)*

1. Il MIBAC assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta. Esso provvede alla designazione del responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme assegnate con la Carta non concorrono alla formazione del reddito del soggetto beneficiario né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2018, da iscrivere nello stato di previsione del MIBAC.

3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBAC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri.

4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Alle imprese di cui all'articolo 3, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese per l'incremento delle rispettive risorse assegnate nell'ambito della Carta nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo di cui al comma 4, fino ad un importo massimo annuale di euro 150.000 per ciascun beneficiario, per le attività di finanziamento della Carta. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività riconducibili alla Carta medesima.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 5 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle

attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Al credito d'imposta di cui ai commi precedenti non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello sviluppo economico.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione con-

tabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

12. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 4 a 11 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 11, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

€ 1,00